

## SCADENZE DEL MESE DI DICEMBRE 2024

**ENTRO LUNEDI' 2 DICEMBRE (il 30 novembre cade di sabato)**

### IMPOSTE

#### 1. Versamento delle imposte: saldo e primo acconto Ires e Irap

Per le associazioni con esercizio sociale concluso il 29/02/2024 oggi scade il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio 2023/2024, e del 1°acconto – ove dovuto – per l'esercizio 2024/2025.

#### 2. Versamento secondo o unico acconto Ires e Irap

Le associazioni con esercizio sociale concluso il 31/12/2023 entro oggi devono, se tenute, effettuare il versamento del secondo o unico acconto per l'esercizio 2024.

#### 3. Versamento imposta di bollo trimestrale su Fatture elettroniche

Entro oggi scade il termine di pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno in esenzione IVA.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014. Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Il pagamento può essere eseguito con una duplice modalità:

- indicando sull'apposita funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi" l'Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta;
- utilizzando il Modello F24 con modalità esclusivamente telematica utilizzando il codice tributo 2523 (Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014).

I codici tributo da utilizzare per i versamenti con F24 sono i seguenti:

- 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
- 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
- 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
- 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre



- 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
- 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

## *TRIBUTI*

### **4. Versamento IVA relativo ad acquisti intracomunitari**

Sono tenute a quest'adempimento sia le associazioni non soggetti passivi d'imposta (senza P.IVA) sia quelle soggetti passivi Iva (titolarti di P.IVA), limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. Il versamento dell'Iva relativo agli acquisti intracomunitari registrati nel secondo mese precedente deve essere effettuato con il codice tributo 6043 - IVA sugli acquisti modello Intra 12 - articolo 49 del dl n. 331/1993.

## *DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI*

### **5. Presentazione della dichiarazione telematica (Unico ENC + IRAP)**

Le associazioni con esercizio concluso al 31/01/2024 devono effettuare entro oggi la trasmissione delle dichiarazioni in via telematica.

### **6. Comunicazione INTRA 12.**

Entro oggi sono tenuti ad effettuare questa comunicazione gli enti non commerciali che abbiano effettuato acquisti intracomunitari. In particolare, si tratta di:

- **associazione senza Partita IVA**
  - a) che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;
  - b) che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni soggetti ad IVA di importo superiore ad euro 10.000,00;
- **associazione con partita IVA** con riferimento agli acquisti inerenti alle attività di carattere istituzionale.

Il modello Intra 12 deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati relativamente agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, utilizzando il nuovo Modello.

## *DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI*

### **7. Invio Modello Uniemens all'INPS**

Entro oggi gli enti associativi che abbiano instaurato rapporti di lavoro dipendente ovvero collaborazione di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni coordinate e continuative a progetto, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazioni occasionali tenuti a versare i contributi Inps) sono tenuti ad inviare per via telematica il modello Uniemens recante i dati retributivi e contributivi relativi a compensi erogati nel mese precedente.

## ENTRO GIOVEDI' 5 DICEMBRE

### *MANIFESTAZIONI SPORTIVE A PAGAMENTO*

#### **8. Compilazione prospetto biglietteria e abbonamenti**

Le associazioni sportive che percepiscono corrispettivi – nella forma di abbonamenti - per l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, sono tenute entro oggi (ai sensi del DPR 13 marzo 2002, n.69) alla compilazione del prospetto riepilogativo degli abbonamenti rilasciati durante il mese precedente (Mod. SD/2).

## ENTRO LUNEDI' 16 DICEMBRE

### *TITOLARI DI P.IVA. IN REGIME '398*

#### **9. Compilazione registro IVA minori**

Per le associazioni che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/91, oggi scadono i termini per la compilazione del registro IVA minori (DM 11/2/97) per quanto riguarda le attività di natura commerciale svolte nel mese precedente.

### *DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI*

#### **10. Versamento delle ritenute fiscali sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative anche di natura sportiva**

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24, codice tributo 1001 – le ritenute alla fonte sui compensi erogati in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel mese precedente. Per le sole Cococo di natura sportiva (D.Lgs. 36/2021), il versamento delle ritenute fiscali sarà dovuto solo al superamento della soglia annuale di euro 15.000.

#### **11. Versamento ritenute fiscali su redditi di lavoro autonomo anche di natura sportiva**

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute a titolo di acconto operate sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori autonomi titolari di partita IVA o in regime di collaborazione occasionale (codice tributo: 1040 - Redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni).

Per le prestazioni occasionali e professionali di natura sportiva (D.Lgs. 36/2021), il versamento delle ritenute fiscali sarà dovuto solo al superamento della soglia annuale di euro 15.000.

Continua a valere per i professionisti anche in ambito sportivo che abbiano adottato il regime fiscale forfettario (articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) la soglia di esonero Irpef fino



ad 85.000 euro di fatturato, nel rispetto delle condizioni dettate da tale regime.

## **12. Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati**

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute alla fonte su premi **anche di natura sportiva** e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente (codici tributo: 1046 - premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; 1047 - premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni; 1048 – altre vincite e premi).

Per i premi di natura sportiva si ricorda che la ritenuta a titolo d'imposta del 20% non deve essere versata in riferimento ai premi erogati alla medesima persona se tali premi non superano complessivamente la soglia di 300 euro annui nel rapporto tra singola ASD/SSD e singolo percettore. Tale soglia di esonero vige esclusivamente fino al 31/12/2024.

## **13. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per collaborazioni occasionali e collaborazione coordinate e continuative NON sportive**

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori occasionali non coordinati (questi ultimi quando abbiano superato il tetto annuale di esenzione di 5.000 euro). Si utilizzerà il codice tributo C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il codice tributo CXX per i non iscritti.

## **14. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per lavoro sportivo autonomo**

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori sportivi autonomi (Cococo, occasionali). Si rammenta che i compensi da lavoro sportivo autonomo godono di un'esenzione sui primi 5.000 euro incassati nell'anno solare e al superamento di tale soglia le aliquote previdenziali da applicare saranno:

- lavoratore con già altra copertura previdenziale obbligatoria: 24%;
- lavoratore senza altra copertura previdenziale obbligatoria: 25% + aliquote aggiuntive pari al 2,03%

Si rammenta che fino al 31/12/2027 i versamenti delle sole aliquote previdenziali sui compensi per lavoro autonomo sportivo, escluse quindi le aliquote aggiuntive che andranno calcolate sull'intera parte di compenso assoggettata, sono da calcolare sul 50% del compenso imponibile ai fini previdenziali. Il calcolo delle ritenute previdenziali da applicare e del netto da erogare al lavoratore può essere eseguita con l'apposita procedura contenuta nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).

La circolare 88/2023 dell'INPS ha confermato che i codici tributo da utilizzare per i versamenti



sono il C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il CXX per i non iscritti.

#### 15. Versamento dei contributi ex ENPALS

Scade oggi il termine di versamento dei contributi ex ENPALS dovuti in relazione a prestazioni lavorative rese nel mese precedente.

### TRIBUTI

#### 16. Imposta sugli intrattenimenti per attività continuative non gratuite

Le associazioni che hanno svolto nel corso del mese precedente attività di intrattenimento in modo continuativo a titolo non gratuito devono versare entro oggi la relativa imposta sugli intrattenimenti. Il codice tributo con cui versare tramite modello F24 questa imposta è il 6728 (N.d.R.: le attività sportive non sono assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti).

#### 17. Versamento seconda rata IMU

Entro oggi scadono i termini per il versamento della seconda rata IMU per l'anno 2024.

**ENTRO MERCOLEDI' 18 DICEMBRE**

### MANCATI VERSAMENTI NEL MESE PRECEDENTE

#### 18. Ravvedimento operoso breve

Entro oggi è possibile sanare gli omessi versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il termine ultimo del 1e novembre 2024, versando con Modello F24 le imposte e le ritenute, unitamente alla sanzione, pari al 1,5%, e agli interessi legali pari all'2,5%, su base annua, da calcolare giorno per giorno.

Trascorso tale termine sarà ancora possibile effettuare il ravvedimento operoso sugli omessi versamenti ma con l'applicazione di una sanzione maggiorata quantificata in ragione del ritardo nel versamento.

**ENTRO VENERDI' 27 DICEMBRE**

### ACQUISTI E/O CESSIONI INTRACOMUNITARIE

#### 19. Modello Intra 1: comunicazione mensile (per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione, un ammontare totale trimestrale pari o superiore ad € 50.000,00)

Le associazioni con partita iva trasmettono entro oggi il Modello INTRA 1 (relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi), ed il Modello INTRA 2 relativo agli acquisti intracomunitari



di beni e servizi inerenti alle attività commerciali (l'abrogazione di tale adempimento – prevista dall'art. 4, comma 4 lett. b, del DL 193/2016 – è stata prorogata al 2018 dal Decreto milleproroghe). La comunicazione riguarda le operazioni contabilizzate nel mese precedente.

## ENTRO MARTEDI' 30 DICEMBRE

### *DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI*

#### **20. Invio Modello Uniemens all'INPS**

Entro oggi gli enti associativi che abbiano instaurato rapporti di lavoro dipendente ovvero collaborazione di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni coordinate e continuative a progetto, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazioni occasionali tenuti a versare i contributi Inps) sono tenuti ad inviare per via telematica il modello Uniemens recante i dati retributivi e contributivi relativi a compensi erogati nel mese precedente.

## ENTRO MERCOLEDI' 31 DICEMBRE

### *IMPOSTE*

#### **21. Versamento delle imposte: saldo e primo acconto Ires e Irap**

Per le associazioni con esercizio sociale concluso il 30/06/2024 oggi scade il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio 2023/2024 e del 1° acconto – ove dovuto - per l'esercizio 2024/2025.

#### **22. Versamento secondo o unico acconto Ires e Irap**

Le associazioni con esercizio sociale concluso il 31/01/2024 entro oggi devono, se tenute, effettuare il versamento del secondo o unico acconto per l'esercizio 2024/2025.

### *TRIBUTI*

#### **23. Versamento IVA relativo ad acquisti intracomunitari**

Sono tenuti alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel secondo mese precedente sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. Il codice tributo con cui versare tramite modello F24 questa imposta è il 6043 come istituito con Risoluzione n. 91/E del 14/07/2017.



## *DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI*

### **24. Presentazione della dichiarazione telematica (Unico ENC + Dichiarazione IRAP)**

Le associazioni con esercizio concluso al 31/01/2024 devono effettuare entro oggi la trasmissione delle dichiarazioni in via telematica.

### **25. Comunicazione INTRA 12.**

Entro oggi sono tenuti ad effettuare questa comunicazione gli enti non commerciali che abbiano effettuato acquisti intracomunitari. In particolare, si tratta di:

- **associazione senza Partita IVA**
  - c) che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;
  - d) che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni soggetti ad IVA di importo superiore ad euro 10.000,00;
- **associazione con partita IVA** con riferimento agli acquisti inerenti le attività di carattere istituzionale.

Il modello Intra 12 deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati relativamente agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, utilizzando il nuovo Modello.

## *DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI*

### **26. Invio Modello Uniemens all'INPS**

Entro oggi gli enti associativi che abbiano instaurato rapporti di lavoro dipendente ovvero collaborazione di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni coordinate e continuative a progetto, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazioni occasionali tenuti a versare i contributi Inps, associazioni in partecipazione con apporto di lavoro quando l'associante non sia iscritto ad albi o registri) sono tenuti ad inviare per via telematica il modello Uniemens recante i dati retributivi e contributivi relativi a compensi erogati nel mese precedente.

## *BILANCIO*

### **27. Approvazione del bilancio o rendiconto.**

Le associazioni con esercizio sportivo o scolastico (1° settembre – 31 agosto) devono approvare entro oggi il bilancio o rendiconto economico-finanziario del sodalizio relativo all'esercizio 2023/2024, salvo più breve termine previsto da statuto. Qualora si intenda beneficiare del più ampio margine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, si rende necessario specificare l'esigenza che motiva la proroga nel verbale del Consiglio Direttivo. Si ricorda che l'approvazione



del bilancio o rendiconto economico – finanziario rientra nelle competenze dell'assemblea dei soci che dovrà essere convocata nel rispetto delle modalità indicate dallo statuto e in ogni caso con modalità idonee ad assicurare l'effettiva conoscenza dell'avviso. La comunicazione della convocazione deve essere conservata agli atti.

## *ADEMPIMENTI*

### **28. ASD/SSD nomina responsabile Safeguarding**

Entro oggi le associazioni sportive dilettantistiche nonché le SSD devono procedere alla nomina del responsabile della protezione dei minori e del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nei confronti dei minori, come definito con delibera presidenziale n. 159/89 del 28 giugno 2024.